



## **Audizione presso la Commissione Industria del Senato della Repubblica**

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”

ROMA, SENATO DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2011




# CONNESSIONI FONTI RINNOVABILI


## Richieste di connessione

Aggiornato al 31.12.2010

Divisione per fonti



Divisione geografica




**Potenza totale:  
131.725 MW**



# CONNESSIONI FONTI RINNOVABILI

## Richieste di connessione per regione

Aggiornato al 31.12.2010





### INVESTIMENTI TERNA PER FONTI RINNOVABILI IN CORSO DI REALIZZAZIONE PER 2 MLD €

**Dal 2010 al 2019 Terna investirà 7 miliardi di euro**

#### ***BENEFICI PER IL PAESE***

**Incremento capacità di import**

**Maggiore capacità di import stimato tra 3.000 e 6.000 MW**

**Riduzione delle perdite di rete**

**Diminuzione delle perdite di energia per 1,2 TWh all'anno**


**Riduzione delle congestioni di rete**

**Riduzione delle congestioni tra 4.000 e 8.000 MW**

**Risparmi per 1 miliardo euro all'anno**



**Richieste di connessioni per impianti da fonti rinnovabili  
circa 130.000 MW**



**a fronte di una potenza massima richiesta dal sistema  
elettrico italiano nel 2010 (16 luglio 2010)  
pari a 56.425MW**




## CONNESSIONE FONTI RINNOVABILI

---

**130.000 MW di richieste di connessione** è un numero **IRREALE** che genera migliaia di pratiche di autorizzazione concentrate in prevalenza in 7 Regioni del Centro Sud Italia



Gli uffici delle regioni non riescono a smaltire il carico di richieste e le istruttorie durano anni: si è creato **“un mercato” delle pratiche per le connessioni e le autorizzazioni**



Per risolvere il problema ed evitare il “mercato” è fondamentale l’**autorizzazione unica** per gli impianti a fonte rinnovabile e le opere di connessione alla rete elettrica necessarie per garantire l’immissione in rete dell’energia elettrica producibile



Al contrario con l'articolo 4, comma 4 dello **schema di decreto** si introducono **due procedimenti separati**

*“le opere di connessione alla rete ... **non rientrano tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei singoli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzate con il procedimento di cui all'articolo 14”***



**l'art. 14 prevede un procedimento autonomo per le opere di connessione separato rispetto all'autorizzazione dell'impianto a fonte rinnovabile**

***si annulla l'autorizzazione unica: unico strumento*** che  
assicura alle nuove centrali la possibilità di immettere  
l'energia in rete

- **mancata immissione in rete dell'energia** prodotta dai nuovi impianti:
  - sarà autorizzato prima l'impianto, pur se impossibilitato a immettere l'energia producibile,
  - con ritardi di anni saranno autorizzate le opere di connessione necessarie a veicolare l'energia producibile;
  - nel frattempo saranno imposti limiti all'energia producibile dall'impianto.
  
- **maggiori costi nella bolletta elettrica** a danno delle imprese e delle famiglie: *i produttori saranno pagati anche per la mancata produzione di energia elettrica* ➔ **aumenta il costo dell'energia a fronte di nessun servizio alla collettività**



### Criticità

A fronte di tali gravi danni per il sistema elettrico, la modifica normativa proposta dallo schema di decreto non è giustificata da alcun beneficio.

- **nessun minor costo per i produttori:** le opere di connessione di rete sono, infatti, sempre a carico del gestore di rete e non del produttore, sia che vengano autorizzate insieme con l'impianto, sia che vengano autorizzate separatamente
  
- **gravi impedimenti al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20:**
  - la mancata autorizzazione unica delle connessioni con gli impianti determina limiti sulla produzione e immissione in rete degli impianti;
  
  - la mancata utilizzazione dell'energia producibile dagli impianti a fonte rinnovabile installati determina una **limitazione della quota di consumi di energia che può essere coperta da fonte rinnovabile.**



### Proposta

Occorre modificare il decreto legislativo affinché:

- a) sia mantenuta l'autorizzazione unica per impianti a fonte rinnovabile e per le opere di connessione necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto, modificando l'articolo 4, comma 4
  
- b) si preveda l'autorizzazione separata, introdotta dall'art. 14, in capo ai gestori di rete unicamente per le opere di rete non inserite nella soluzione di connessione degli impianti



**Proposta di parere**

**OSSERVAZIONE ALL'ARTICOLO 4, COMMA 4**

All'art. 4, comma 4, sostituire le parole da *“Salvo che non siano accettate dal produttore”* fino a *“sono autorizzate”* con le parole *“I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione”*.